

Testi approvati dal Parlamento europeo

Martedì 14 marzo 2006 - Strasburgo

Costituzione e capitale sociale della società per azioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale ([COM\(2004\)0730](#) – C6-0169/2004 – [2004/0256\(COD\)](#))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ([COM\(2004\)0730](#))⁽¹⁾ ,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0169/2004),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari ([A6-0050/2006](#)),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 2	
(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire", la Commissione conclude che la semplificazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori.	(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire", la Commissione conclude che la semplificazione e la modernizzazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori. Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di procedere, senza indugio, all'esame generale della fattibilità di alternative al regime di salvaguardia del capitale che consenta di

salvaguardia del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società per azioni.

**Emendamento 2
CONSIDERANDO 5**

(5) **Le società per azioni devono potere** concedere un aiuto finanziario per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzare la flessibilità rispetto ai cambiamenti riguardanti la proprietà del capitale sociale. In considerazione dell'obiettivo della direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti che dei terzi, il ricorso a questa possibilità deve essere subordinato a opportune misure di salvaguardia.

(5) **Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le** società per azioni a concedere un aiuto finanziario per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzare la flessibilità rispetto ai cambiamenti riguardanti la proprietà del capitale sociale. In considerazione dell'obiettivo della direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti che dei terzi, il ricorso a questa possibilità deve essere subordinato a opportune misure di salvaguardia.

**Amendement 20
Considérant 6**

(6) **Les sociétés anonymes devraient pouvoir augmenter leur capital, sous certaines conditions, sans devoir remplir les obligations d'information liées à la limitation ou à la suppression des droits préférentiels des actionnaires, de manière à alléger les contraintes administratives des sociétés cotées qui souhaitent pouvoir procéder à des augmentations de capital rapides.**

supprimé

**Emendamento 3
CONSIDERANDO 8**

(8) **Gli azionisti che detengono la grande maggioranza del capitale di una società per azione devono avere il diritto di acquisire le azioni restanti ad un prezzo adeguato, in modo da razionalizzare e rafforzare la proprietà del capitale delle società quotate. Analogamente, gli altri azionisti devono potere esigere l'acquisizione. Tali diritti devono tuttavia lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.**

soppresso

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9

(9) Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de l'application de la présente directive, les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, ainsi que le règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.

(Ne concerne pas la version française.)

Emendamento 5 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 1, paragrafo 1, trattino 21 (direttiva 77/91/CEE)

-1. All'articolo 1, paragrafo 1, il ventunesimo trattino è sostituito dal seguente:

"- in Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság".

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1 **Articolo 10 bis, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)**

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante ***i tre mesi che precedono*** l'effettuazione del conferimento non in contante.

L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 è tuttavia applicabile, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da poter modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del loro conferimento.

1. Gli Stati membri possono *decidere di* non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE, ***o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19 della stessa direttiva***, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante ***un periodo sufficiente, che sarà definito dalle legislazioni nazionali, precedente*** l'effettuazione del conferimento non in contante.

Qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da poter modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del loro conferimento, ***comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si deve tuttavia procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.***

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 1 **Articolo 10 bis, paragrafo 2 (direttiva 77/91/CEE)**

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti è costituito da attività il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'esperto abilitato che effettua la valutazione dispone di una formazione e di un'esperienza adeguate nella valutazione del tipo di attività da cui è costituito il conferimento;

(b) il valore equo è determinato in riferimento ad una data che non può essere anteriore di

2. Gli Stati membri possono *decidere di* non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti è costituito da attività ***diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1*** il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il valore equo è determinato in riferimento ad una data che non può essere anteriore di

ad una data che non può essere anteriore di più di **tre mesi** alla data effettiva del conferimento;

(c) la valutazione viene effettuata conformemente ai principi e alle norme di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. **Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.**

In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società **possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate**, e possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

ad una data che non può essere anteriore di più di **sei mesi** alla data effettiva del conferimento;

(b) la valutazione viene effettuata conformemente ai principi e alle norme di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore **equo** delle attività alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. **Ai fini della nuova valutazione di cui sopra si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.**

In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società **alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento** possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3. **L'azionista o gli azionisti possono chiedere una valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l'azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società, così com'era alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento.**

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 10 bis, paragrafo 3 (direttiva 77/91/CEE)

3. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività il cui valore risulti, per ogni singola attività, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti **siano stati redatti conformemente ai requisiti fissati dalla direttiva 78/660/CEE** e siano stati controllati conformemente alla direttiva 84/253/CEE.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore

3. Gli Stati membri possono *decidere di* non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività **diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1** il cui valore **equo** risulti, per ogni singola attività, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati controllati conformemente alla direttiva 84/253/CEE.

Il paragrafo 2, secondo e terzo comma, si applica mutatis mutandis.

possano modificare sensibilmente il valore delle attività conferite alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.

In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate, e possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

applica mutatis mutandis.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 1 **Articolo 10 ter, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)**

1. Qualora venga effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto, **le persone e le società di cui all'articolo 3, lettera i), o l'organo di amministrazione o di direzione**, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), **trasmettono al registro per la successiva pubblicazione** una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

(a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto,

(b) **la stima del** relativo valore e l'indicazione della fonte di tale **stima** ,

(c) una dichiarazione che precisi se i valori risultanti corrispondono almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed eventualmente al premio di emissione delle azioni da emettere come corrispettivo;

(d) **se necessario**, una dichiarazione che indichi **se** sono intervenuti fatti nuovi che **incidano** sulla valutazione iniziale.

La **dichiarazione** viene **pubblicata** conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

1. Qualora venga effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto, **di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3**, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), **ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento viene pubblicata** una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

(a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto,

(b) **il** relativo valore, l'indicazione della fonte di tale **valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione** ,

(c) una dichiarazione che precisi se i valori risultanti corrispondono almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed eventualmente al premio di emissione delle azioni da emettere come corrispettivo;

(d) una dichiarazione che indichi **che non** sono intervenuti fatti nuovi **determinanti** che **incidono** sulla valutazione iniziale.

La **pubblicazione** viene **effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro** conformemente

1 bis. Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 relativo a un aumento di capitale proposto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, viene pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione sull'aumento e contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro e in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, prima che il conferimento non in contanti diventi effettivo. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 si limita ad indicare che non sono intervenuti fatti nuovi determinanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 1 **Articolo 10 ter, paragrafo 2 (direttiva 77/91/CEE)**

2. Ogni Stato membro **designa un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente incaricata di verificare la legalità dei conferimenti non in contanti effettuati ai sensi dell'articolo 10 bis e la dichiarazione di cui al paragrafo 1** .

2. Ogni Stato membro **prevede salvaguardie adeguate per assicurare il rispetto della procedura stabilita all'articolo 10 bis e al presente articolo qualora venga effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3** .

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3 **Articolo 19, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)**

1. **Qualora** la legislazione di uno Stato membro **permetta ad** una società **di** acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca a nome proprio ma per conto di tale società, **essa subordina tale acquisizione** alle seguenti condizioni:

(a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea generale, che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, **la durata** per cui è accordata l'autorizzazione, **che non può superare i 5 anni** e, in caso di acquisizione a

1. **Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche, e la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)***, la legislazione di uno Stato membro **può autorizzare** una società **ad** acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca a nome proprio ma per conto di tale società. **Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano** alle seguenti condizioni:

(a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea generale, che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, **il periodo** per cui è accordata l'autorizzazione, **la cui durata massima sarà determinata dalla**

superare i 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c) **e d)** ;

(b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca a nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettera a)**;

(c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate;

(d) si applica il principio della parità di trattamento degli azionisti; in particolare si ritiene che il principio sia rispettato nel caso di acquisizione e di vendita da parte di una società delle azioni proprie su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, la direttiva 2004/39/CE.

Gli Stati membri possono **anche** subordinare le acquisizioni di cui al primo comma **alla condizione che** il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non **superi il 10%** del capitale sottoscritto.

massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

(b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca a nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettere a) e b)** ;

(c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono **inoltre** subordinare le acquisizioni di cui al primo comma **ad una o a tutte le seguenti condizioni:**

- il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non **deve superare un limite determinato dagli Stati membri. Tale limite non può essere inferiore al 10%** del capitale sottoscritto;

- **l'autorizzazione concessa alla società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo**

acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale l'autorizzazione è concessa nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo devono figurare nello statuto o nell'atto costitutivo della società;

- la società deve soddisfare adeguati requisiti in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

- talune società, come stabilito dagli Stati membri, possono essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto; tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve;

- l'acquisizione non deve pregiudicare la soddisfazione dei diritti dei creditori.

* **GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.**

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 20, paragrafo 3 (direttiva 77/91/CEE)

3 bis. All'articolo 20, paragrafo 3, i termini "articolo 15, paragrafo 1, lettera a)" sono sostituiti da "articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)".

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 23, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)

1. Una società non può anticipare fondi né accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, **a meno che le operazioni siano subordinate dalla legislazione nazionale** alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni devono avere luogo **su iniziativa** e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, **direttamente o indirettamente, essa subordina tali** operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni devono avere luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i

riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate **dal terzo** alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo deve essere stato debitamente valutato **e la società deve essere in grado di preservare la liquidità e la solvibilità nel corso dei cinque anni successivi. Tale capacità deve essere dimostrata in modo credibile da un'analisi dettagliata del flusso di cassa, fondata sui dati disponibili al momento dell'approvazione dell'operazione.**

L'organo di amministrazione o di direzione **sottopone** l'operazione all'autorizzazione preliminare dell'assemblea generale, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea generale una relazione scritta precisando le ragioni dell'operazione, l'interesse che l'operazione presenta per la società, le condizioni alle quali viene effettuata, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo aggregato dell'aiuto finanziario accordato ai terzi non **può tuttavia avere l'effetto che l' attivo netto della società scenda** al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettera a).**

Qualora le azioni proprie della società di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ovvero le azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto **vengano acquisite** da un terzo **direttamente** dalla società, l'acquisizione deve essere realizzata ad un giusto prezzo, **per evitare la diluizione delle quote esistenti .**

pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo **o, in caso di transazioni multipartiti, di ciascuna controparte,** deve essere stato debitamente valutato.

L'organo di amministrazione o di direzione **deve sottoporre** l'operazione all'autorizzazione preliminare dell'assemblea generale, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea generale una relazione scritta precisando le ragioni dell'operazione, l'interesse che l'operazione presenta per la società, le condizioni alle quali viene effettuata, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo aggregato dell'aiuto finanziario accordato ai terzi non **deve mai comportare una riduzione dell' attivo netto della società** al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettere a) e b), tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto determinata dall'acquisizione, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo aggregato dell'aiuto finanziario .**

Qualora le azioni proprie della società di cui all'articolo 19, paragrafo 1, **siano acquisite** ovvero le azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto **siano sottoscritte** da un terzo **usufruendo di un aiuto finanziario** dalla società, l'acquisizione deve essere realizzata ad un giusto prezzo.

Emendamento 15

Articolo 23 bis

soppresso

Gli azionisti hanno il diritto di impugnare l'autorizzazione dell'assemblea generale di un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, presentando ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria competente, affinché questa deliberi sulla legalità dell'operazione.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 7 **Articolo 29, paragrafo 5 bis (direttiva 77/91/CEE)**

7. All'articolo 29, è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

soppresso

"5 bis. Qualora l'organo di amministrazione o di direzione di una società quotata abbia il potere di limitare o di escludere il diritto di opzione conformemente al paragrafo 5, subordinatamente all'ulteriore condizione che le azioni per un futuro aumento del capitale sottoscritto vengano emesse al prezzo di mercato prevalente al momento dell'emissione su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, l'organo di amministrazione o di direzione è esonerato dall'obbligo di presentare all'assemblea generale la relazione scritta di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli azionisti possono tuttavia chiedere all'organo di amministrazione o di direzione di indicare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione."

Emendamenti 17 e 18
ARTICOLO 1, PUNTO 9 **Articoli 39 bis e 39 ter (direttiva 77/91/CEE)**

9. Sono inseriti i seguenti articoli 39 bis e 39 ter:

soppresso

"Articolo 39 bis

1. Gli Stati membri assicurano che l'azionista che detiene almeno il 90% del capitale sottoscritto di una società quotata, di seguito denominato "l'azionista di maggioranza", possa esigere da tutti i possessori delle restanti azioni, di seguito denominati "azionisti di minoranza", di vendergli tali azioni ad un giusto prezzo. Gli Stati membri possono tuttavia fissare

Gli Stati membri possono tuttavia fissare una soglia più elevata, che non può superare il 95% del capitale sottoscritto della società.

Si ritiene che una società sia una società quotata ai sensi del presente articolo quando le sue azioni sono negoziate su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile determinare se la soglia è stata raggiunta.

3. Se la società ha emesso più di una classe di azioni, gli Stati membri possono disporre che il diritto di esigere la vendita da parte degli azionisti di minoranza, secondo quanto previsto al paragrafo 1, possa essere esercitato soltanto per la classe di azioni in cui sia stata raggiunta la soglia menzionata nello stesso paragrafo.

4. Gli Stati membri assicurano che ogni azionista di minoranza interessato possa esigere la valutazione del giusto prezzo

La valutazione del giusto prezzo è effettuata da un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società. La richiesta della valutazione viene presentata entro tre mesi dalla data in cui l'azionista di minoranza è stato sollecitato a vendere e il prezzo è stato comunicato conformemente al paragrafo 1.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 15 della direttiva 2004/25/CE.

Articolo 39 ter

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti di minoranza di una società quotata possano, congiuntamente o singolarmente, esigere dall'azionista di maggioranza che questi acquisti ad un giusto prezzo le azioni della società da

giusto prezzo le azioni della società da essi detenute.

2. Gli Stati membri assicurano che in mancanza di accordo sul giusto prezzo tra le parti potenziali dell'operazione di cui al paragrafo 1, il prezzo sia valutato da un'autorità amministrativa o giudiziaria o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, seconda e terza frase, e paragrafi 2 e 3.

4. Gli Stati membri provvedono affinché una procedura adeguata garantisca la parità di trattamento di tutti gli azionisti di minoranza.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 16 della direttiva 2004/25/CE."

Emendamento 19
ARTICOLO 2, PUNTO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi **entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi **entro ...***.

*** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva**

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.